

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 77)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, LI VIGNI, VALORI, FILIPPA e MAFFIOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1972

Nuova disciplina delle servitù militari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 marzo 1968, n. 180, aveva imposto l'obbligo di una revisione generale delle servitù militari esistenti entro il termine di tre anni dalla data della legge stessa, nonchè l'accertamento della utilità al permanere di ciascuna servitù, ogni cinque anni. Nonostante l'obbligo della revisione e nonostante che gran parte delle servitù siano da tempo divenute del tutto anacronistiche per la mutata strategia e tattica militare, l'esistenza di vincoli per « esigenze » militari permane massiccia. Gravi e intollerabili sono le conseguenze dannose che ne derivano e che colpiscono territori particolarmente depressi anche all'interno di regioni evolute. I danni alle proprietà e alle economie dei singoli ed inoltre allo sviluppo economico-sociale del territorio assumono aspetti di particolare gravosità a causa del contenuto dei vincoli.

A fronte dell'imposizione del tutto irrisorio è il risarcimento del danno come dovuto in base all'attuale legge n. 180 del 1968, che ha sostituito l'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

La imposizione del vincolo avviene poi con un'assoluta discrezionalità dell'autorità mili-

tare, nell'assenza totale di qualsiasi limite e criterio a tutela del diritto del singolo e della collettività ad utilizzare i beni secondo le esigenze economiche e lungo la linea di uno sviluppo sociale, e nell'assenza di qualsiasi protezione giurisdizionale agli interessi facenti capo ai singoli cittadini e agli enti locali che esprimono una organizzazione comunitaria.

Questa mancata protezione, nel conflitto di interessi che la questione coinvolge — quello dello Stato alla difesa nazionale, da un lato, e quella della comunità e del singolo allo sfruttamento del territorio per fini economico-sociali, dall'altro —, costituisce una ultima trincea di una concezione dello Stato e della prevalenza di determinati interessi travolta dal modello dello Stato moderno, costituzionale e di diritto.

Il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre all'esame degli onorevoli colleghi contiene i seguenti principi:

1) delimitazione del territorio sul quale possono imporsi servitù e vincoli militari (articoli 1 e 3);

2) delimitazione del contenuto di tali servitù e vincoli (articolo 2);

3) garanzie amministrativo-politiche di una soluzione equa degli interessi in conflitto attraverso una appropriata procedura con la previsione dell'intervento attivo degli enti locali (articolo 4);

4) delimitazione dei vincoli di cui alla legge 1931 n. 846, con la eliminazione anche dei poteri delle autorità militari relativamente ai piani regolatori comunali (articolo 5);

5) determinazione di un giusto indennizzo per il danno subito dai singoli, la cui proprietà è gravata da vincoli, e dalla comunità per la mancata utilizzazione di tutto il territorio (articolo 6);

6) tutela dell'interessato per la determinazione e il pagamento del giusto indennizzo (articoli 7, 8 e 10);

7) obbligo, sanzionato, di una sostanziale revisione di tutte le servitù e vincoli esistenti e previsione di una limitazione temporale della loro esistenza (articolo 10);

8) garanzia giurisdizionale nella soluzione del conflitto di interessi sorgente dalla imposizione della servitù o del vincolo (articolo 11).

Da molto tempo le popolazioni e gli enti delle zone interessate reclamano una nuova e diversa regolamentazione dei vincoli imposti per esigenze militari; crediamo che l'indicazione dei principi sopra descritti corrisponda in modo esatto alle attese di coloro che ne sono interessati e che per tal fatto gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro consenso alla presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le servitù per esigenze della difesa del territorio nazionale possono essere costituite sulle proprietà fondiari esistenti nella fascia di 500 metri di profondità dalla linea della frontiera terrestre e nel raggio di 250 metri dal perimetro esterno delle grandi opere militari, degli aeroporti e degli stabilimenti militari nei quali sono depositate e manipolate sostanze esplosive o altrimenti pericolose.

Per inderogabili esigenze della difesa o per l'incolumità delle persone, i limiti suddetti possono essere modificati con decreto emanato a norma del successivo articolo 4.

Art. 2.

Le servitù di cui all'articolo 1 possono consistere:

a) nel divieto di edificare, fare impianti, installazioni e piantagioni di alto fusto, che pregiudichino la sicurezza e il funzionamento delle opere militari o l'incolumità delle persone;

b) in altri specifici divieti da adottare nei singoli casi.

Art. 3.

In ogni regione può essere istituito un solo poligono o campo di esercitazione e tiro militare.

Il poligono o il campo può essere istituito solo sul terreno appartenente al demanio dello Stato; nessun altro territorio può essere utilizzato, neanche transitoriamente od occasionalmente, per esperienze o esercitazioni militari di qualsiasi specie.

Art. 4.

Per la costituzione delle servitù di cui all'articolo 1 e per la istituzione dei poligoni e campi di cui all'articolo 3, il Ministero della difesa provvede a sottoporre la proposta all'amministrazione regionale interessata. Questa, sentiti gli enti locali territoriali, comunica il suo parere indicando i danni e le conseguenze delle previste imposizioni e formulando eventuali proposte alternative o modificative.

La proposta, corredata dalle indicazioni date dall'amministrazione regionale, deve essere sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri ed i vincoli sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

Nei territori militarmente importanti ai sensi della legge 1° giugno 1931, n. 886, i proprietari o aventi diritto che intendano compiere alcuna delle opere ivi previste, ancorchè autorizzate dal piano regolatore urbano o dal piano di fabbricazione, devono darne comunicazione all'autorità militare competente. Questa può opporsi all'esecuzione dell'opera con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il termine di giorni venti dalla comunicazione di cui sopra; in caso diverso l'opera può compiersi.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1931, n. 886, è abrogato.

Art. 6.

Ai proprietari gravati da servitù o vincolo secondo gli articoli 1 e 5 della presente legge, è corrisposto un indennizzo per il danno che, in tutto o in parte, il fondo subisce, tenuto conto della sua ubicazione, natura e destinazione.

Il valore dell'immobile, ai fini della determinazione dell'indennizzo, è computato con il sovrappiù del quinto.

Gli uffici catastali, su istanza dell'interessato, provvedono alla revisione della classificazione e del classamento delle particelle catastali gravate dalla servitù o dal vincolo.

Un indennizzo pari al 50 per cento di quello spettante al proprietario deve essere corrisposto al comune nel cui territorio è compreso il fondo assoggettato a servitù o vincolo.

Art. 7.

Nel caso di dissenso, l'ammontare dell'indennizzo può essere determinato da un arbitro richiesto dal proprietario o avente diritto e nominato dal presidente del tribunale, a spese del Ministero della difesa.

In ogni caso per la determinazione dell'indennizzo è competente il giudice ordinario.

Art. 8.

L'amministrazione militare può disporre le demolizioni necessarie per la realizzazione della servitù o del vincolo, previo deposito della somma dovuta per l'indennizzo; il proprietario può ritenere tale somma a titolo di acconto sul maggiore indennizzo che intenda far valere.

Art. 9.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le servitù ed i vincoli esistenti in base alle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 20 dicembre 1932, n. 1849, sono assoggettati ad una revisione generale per il rinnovo, la modifica o la estinzione.

In mancanza di tale revisione qualsiasi vincolo si estingue.

Per la revisione il Ministero della difesa è tenuto a compilare un piano da sottoporre

al parere della amministrazione regionale, il cui territorio è gravato da servitù o vincoli, almeno un anno prima della scadenza di cui al primo comma.

L'amministrazione regionale comunica il suo parere, sentiti gli enti locali territoriali, entro il termine di mesi quattro, indicando i danni e le conseguenze delle previste imposizioni e formulando eventuali proposte alternative o modificative.

Il piano, corredato dalle indicazioni date dall'amministrazione regionale, deve essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri ed i vincoli sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Le servitù costituite secondo l'articolo 1 della presente legge hanno la durata di anni cinque dalla data del decreto del Presidente della Repubblica e sono rinnovabili, anche per la modifica, prima della scadenza con il procedimento di cui all'articolo 4.

I vincoli di cui alla legge 1° giugno 1931, n. 886, e all'articolo 5 della presente legge hanno la durata di anni cinque dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, e sono rinnovabili, anche per la modifica, prima della scadenza con il procedimento di cui all'articolo 9.

Le servitù ed i vincoli di cui ai commi precedenti, oltre che per il mancato rinnovo entro il termine, si estinguono quando l'indennizzo spettante all'avente diritto non è corrisposto entro il termine di mesi tre dalla data del decreto del Presidente della Repubblica; il termine è prorogato a mesi sei nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7.

Trascorsi i termini previsti nel presente articolo, le conservatorie delle ipoteche, su istanza del proprietario interessato, provvedono alla cancellazione del vincolo.

Art. 11.

I proprietari o gli aventi diritto, gli enti locali territoriali e le regioni possono ricorrere al tribunale amministrativo competente contro il decreto costitutivo di servitù o vincolo di cui agli articoli 4 e 9 o contro il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 5.